Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 3 novembre** — **Numero 260**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

Domani, 4 novembre 1919, ricorrendo la festa determinata dal R. decreto 19 ottobre 1919, n. 1888, non si pubblicherà la " Gazzetta ufficiale ".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto in data 19 ottobre del corrente anno, sono state accettate le dimissioni dalla carica di Delegato plenipotenziario di Sua Maestà il Re alla Conferenza della Pace, rassegnate dall'Onorevole Dott. Silvio Crespi, già Deputato al Parlamento.

Con decreto del 31 ottobre corrente anno, Sua Maestà il Re, ferma rimanendo la disposizione stabilita dall'articolo 2 del R. decreto 6 stesso mese, n. 1939, ha accettato le dimissioni dalla carica di Sotto Segretario di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aereonautica rassegnate dall'Onorevole Ing. Ettore Conti, Senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1858 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Uffici.
CAPO I.
Norme generali.

Art. 1.

Sono preposti all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, alla dipendenza del ministro, il Consiglio d'amministrazione, e due direttori generali: uno per i servizi postali, l'altro per i servizi elettrici.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato.

Ne fanno parte di diritto:

a) i due direttori generali:

b) il direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico;

c) due capi di divisione, l'uno dei servizi postali, e l'altro dei servizi elettrici, designati annualmente dal ministro;

d) un direttore provinciale delle poste, ed un direttore compartimentale dei servizi elettrici, designati annualment[illegible] ministro.

Sono nominati per decreto Reale su proposta del m[illegible]

e) un consigliere di Stato;

f) due funzionari superiori, designati l'uno

te della Cassa depositi e prestiti e l'altro dal ministro dei trarti;

g) un rappresentante degli Istituti di emissione designato dal istro del tesoro;

h) cinque cittadini scelti, uno fra i grandi industriali, uno persone di speciale competenza in elettrotecnica e gli altri tre terne rispettivamente proposte dal Consiglio generale della Fezione nazionale fra le Associazioni giornalistiche, dall'Unione e Camere di commercio e dal Consiglio superiore del lavoro;

i) quattro rappresentanti del personale, eletti, rispettivaite, due dal personale del ruolo postale e due da quello dei serelettrici.

membri di nomina regia si rinnovano per metà ogni triennio.

Art. 3.

Consiglio ha voto deliberativo sulle materie stabilite dal regoento.

voto consultivo su tutti gli altri affari che il ministro stimi rtuno di sottoporre al suo esame.

ripartisce in due sezioni: una, per i servizi postali; l'altra per rvizi elettrici.

costituzione delle sezioni è fatta per decreto Ministeriale, e si ova ogni triennio.

etta al ministro stabilire di volta in volta per quali affari nsiglio debba pronunciarsi in adunanza generale, anzichè per ni

Art. 4.

allegato al consuntivo sono annessi una relazione sul funzioento dei singoli servizi; un conto economico sui servizi stessi nto per direzioni generali, ed un conto economico per tutta enda.

n la legge sullo stato di previsione è stabilito il numero, la ità e la spesa del nuovo personale di 2ª categoria da assumere rvizio, in relazione alla dimostrata necessità del lavoro.

Art. 5.

Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni si rilsce in centrale e provinciale.

CAPO II.

Amministrazione centrale.

Art. 6.

Amministrazione centrale è costituita dai seguenti organi:

Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato;

Direzione generale dei servizi postali;

Direzione generale dei servizi elettrici;

stituto superiore postale-telegrafico-telefonico e Scuola supedel traffico postale e delle comunicazioni elettriche;

Ragioneria;

Locali ed Economato.

Direzioni generali e l'Istituto superiore sono retti da funzioaventi grado di direttore generale; gli ultimi due uffici sono da funzionari aventi grado di direttore capo-divisione.

Art. 7.

Direzioni generali e l'Istituto superiore postale, telegrafico, nico si ripartiscono in uffici retti da direttori capi di divio da segretari.

CAPO III.

Amministrazione provinciale.

Art. 8.

mministrazione provinciale delle poste è costituita da:

Direzioni provinciali;

Uffici principali;

Ricevitorie;

Collettorie.

mministrazione provinciale dei servizi elettrici è costituita da:

Direzioni compartimentali;

ircoli di costruzione e di manutenzione delle linee telegrafiche foniche:

Uffici principali;

Ricevitorie.

Art. 9.

Le Direzioni provinciali delle poste ed i compartimenti dei servizi elettrici sono retti da funzionari aventi grado di direttore capo di divisione.

Art. 10.

Presso ciascuna Direzione provinciale delle poste è istituito un Consiglio postale e dei servizi elettrici. Si compone:

del direttore provinciale delle poste e del direttore capo del compartimento dei servizi elettrici, dove ha sede il compartimento; nelle altre sedi, del direttore provinciale delle poste e del funzionario più elevato in grado addetto ai servizi elettrici;

di un rappresentante delle industrie;

di un competente in elettrotecnica;

di un delegato della locale Camera di commercio;

di un rappresentante del Sindacato della stampa;

di un rappresentante locale del Consiglio superiore del lavoro;

di due rappresentanti del personale rispettivamente eletti dal personale del ruolo postale e da quello dei servizi elettrici. Presiede il funzionario più elevato in grado. A parità di grado il più anziano.

Il Consiglio ha voto soltanto consultivo.

Art. 11.

I circoli di costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche sono retti da funzionari aventi grado di segretario, e dipendono dalle rispettive Direzioni compartimentali.

Art. 12.

Gli uffici principali sono retti da funzionari aventi grado di segretario.

TITOLO II.

Personale.

CAPO I.

Ordinamento del personale.

Art. 13.

Il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica si distingue in tre categorie: 1ª categoria, 2ª categoria, 3ª categoria.

Tutto il personale è ripartito in due ruoli.

1° il ruolo postale, che comprende il personale addetto ai servizi centrali e provinciali delle poste;

2° il ruolo dei servizi elettrici, che comprende il personale addetto ai servizi elettrici centrali e provinciali.

Ciascun ruolo è costituito secondo le tabelle organiche annesse al presente decreto.

Sono abrogate le tabelle annesse alle leggi precedenti.

Art. 14.

I gradi nelle varie categorie, tanto del personale del ruolo postale, quanto del personale dei servizi elettrici, sono i seguenti:

Nella 1ª categoria:

Direttore generale;
Direttore capo divisione;
Segretario;
Alunno di prima categoria.

Nella 2ª categoria:

Capo ufficio;
Primo ufficiale e ufficiale;
Applicato;
Alunno di seconda categoria.

Nella 3ª categoria:

Commesso superiore e commesso;
Fattorino;
Allievo.

Nelle tabelle annesse al presente decreto sono riportati i gradi equiparati a quelli sopra elencati.

Art. 15.

Nessun funzionario può essere contemporaneamente preposto a due o più uffici per un periodo superiore a tre mesi.

CAPO II.

§ I — Nomine e promozioni ai quadri ordinari.

Art. 16.

Le nomine al grado di direttore capo divisione sono conferite mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio, dei quali tre negli uffici provinciali nel grado di segretario, o con funzioni ispettive nell'Amministrazione centrale.

L'Amministrazione ha facoltà di assumere al grado di direttore capo di divisione di ultima classe ingegneri ed ispettori superiori sanitari per le corrispondenti funzioni tecniche, previo concorso per esame e per titoli, osservando le norme dettate dall'articolo 68 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 17.

Le nomine al grado di segretario sono conferite nel modo seguente:

per quattro quinti dei posti vacanti, mediante concorso per esame;

per un quinto agli alunni di 1ª categoria.

Al concorso possono prendere parte soltanto:

a) gli ufficiali, primi ufficiali e capi ufficio, i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione; siano forniti della licenza liceale, o dell'Istituto tecnico, o dell'Istituto nautico, o della scuola media di commercio, o dei Regi Istituti industriali, o della scuola normale o di altro titolo riconosciuto equipollente; od abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità della scuola professionale media, di cui all'art. 51;

b) i ricevitori, i quali abbiano prestato 8 anni di servizio, sieno forniti del diploma di scuola secondaria superiore; e non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, i 45 anni di età.

Art. 18.

Gli alunni di prima categoria non possono conseguire la nomina a segretario se non ottengano l'idoneità negli esami finali del corso superiore professionale di cui all'art. 51, e non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo, riconosciuto lodevole.

L'alunno, riprovato all'esame della scuola professionale, ripete il corso; quello il cui servizio non sia stato dichiarato lodevole, ripete l'esperimento per altri sei mesi.

L'alunno che dopo la ripetizione della prova teorica e dell'esperimento sopra detto, non consegua la promovibilità, è licenziato.

L'alunno che abbia ottenuto negli esami suddetti il massimo dei punti con lode e il cui servizio sia stato anche riconosciuto ottimo, ha diritto a computare come utili, a tutti gli effetti di carriera, gli anni di alunnato.

Art. 19.

La nomina ad alunno di prima categoria è conferita mediante concorso per esame.

Per essere ammessi al concorso, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, occorre uno dei seguenti titoli di studio: laurea in legge, o in ingegneria, o in fisico-matematica; o diploma di scuola superiore di commercio.

Art. 20.

Le nomine al grado di capo ufficio sono conferite nella misura di un quarto per esame di merito e di tre quarti per esame di idoneità.

Sono ammessi agli esami rispettivamente gli impiegati di seconda categoria dei quadri II (ruolo postale) e II e II-A (ruolo dei servizi elettrici) i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione.

Art. 21.

Le nomine al grado di ufficiale sono conferite nel modo seguente:

per tre quarti dei posti vacanti mediante concorso per esame;

per un quarto agli alunni di seconda categoria.

Al concorso possono prendere parte soltanto;

a) gli impiegati di grado inferiore della stessa seconda categoria (quadri III e III-A delle tabelle *B*: personale maschile e femminile);

b) gli impiegati di terza categoria (personale maschile e femminile) che siano forniti della licenza di scuola media inferiore, o della dichiarazione di idoneità conseguita nella scuola professionale inferiore di cui all'art. 51, ed abbiano almeno tre anni di effettivo servizio;

c) i ricevitori e supplenti forniti della licenza di scuola media inferiore, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di quarant'anni di età.

Gli alunni non possono conseguire la nomina ad ufficiale, se non abbiano prestato un anno di servizio effettivo, riconosciuto lodevole.

Art. 22

La nomina ad alunno di seconda categoria è conferita mediante concorso per esame.

Per essere ammessi ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, occorre possedere il titolo di studio, come all'art. 17.

Art. 23.

Le nomine al grado di applicato (personale maschile) sono conferite come segue:

per quattro dodicesimi ai militari di terra e di mare ai sensi del testo unico 17 novembre 1912, n. 1329;

per due dodicesimi in ordine di età, e con le norme dell'art. 67 del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158, agli invalidi della guerra abilitati al servizio postale-telegrafico-telefonico nelle scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale, che sieno forniti della licenza di scuola elementare, secondo l'ordinamento vigente al tempo in cui fu conseguita, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria;

per sei dodicesimi mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti di terza categoria, che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione;

b) i ricevitori e supplenti, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di quaranta anni di età.

Art. 24.

Le nomine ai posti di applicata (personale femminile) sono conferite mediante concorso per esame nelle seguenti proporzioni:

per sei dodicesimi:

a) al personale femminile di terza categoria, che abbia almeno cinque anni di servizio effettivo nell'Amministrazione;

b) alle ricevitrici e supplenti, che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio e non più di quaranta anni di età;

per un quarto alle vedove e figlie nubili di impiegati ed agenti dell'Amministrazione che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che siano fornite della licenza della scuola secondaria inferiore ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

per un quarto alle estranee, che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, siano fornite della licenza di scuola secondaria inferiore, e posseggano i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 sopra menzionato.

Art. 25.

Le nomine a commesso (personale maschile) sono conferite:

per quattro decimi ai fattorini (personale maschile) secondo l'ordine di anzianità;

per cinque decimi agli allievi commessi che abbiano almeno due anni di servizio secondo l'ordine di anzianità;

per un decimo agli invalidi della guerra.

Art. 26.

Gli allievi commessi, i fattorini e le commesse sono reclutati fra i portalettere rurali, i procaccia, gli invalidi e gli orfani di guerra, i figli di impiegati od agenti dell'Amministrazione, ed anche fra gli estranei.

Per conseguire le nomine suddette occorre non avere meno di 19 anni di età, e possedere la licenza elementare ed i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

§ II. — Nomine e promozioni ai quadri speciali.

Art. 27.

Le nomine al grado di direttore dell'officina telegrafica centrale e di direttore dell'officina telefonica centrale sono conferite mediante concorso per esame rispettivamente al personale dei quadri I-B, II-C; I-C, II-D della tabella *B* del ruolo dei servizi elettrici.

Per essere ammessi al concorso occorre aver compiuto non meno di otto anni di servizio.

Art. 28.

Le nomine al grado di direttore d'officine telegrafiche e di direttore di officine e capi tecnici principali telefonici (quadro I-B, I-C, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) sono conferite nella misura di 1/4 per esame di merito e 3/4 per esame di idoneità, rispettivamente: al personale dei quadri II-C e II-D, che abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel quadro stesso.

Art. 29.

Le nomine al grado di ufficiale meccanico telegrafico e di ufficiale meccanico ed ufficiale elettricista telefonico, quadri II-C e II-D, tabella *B*, ruolo servizi elettrici, sono conferite mediante concorso per esame, rispettivamente: al personale dei quadri III-B e III-C della tabella *B* predetta.

Art. 30.

Le nomine al grado di meccanico telegrafico (quadro III-B, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) sono conferite:

per un sesto agli invalidi della guerra con le norme previste dal decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1447, per i posti di operaio meccanico;

per cinque sesti, mediante concorso per esami, agli allievi operai meccanici.

Le nomine al grado di meccanico telefonico e di elettricista telefonico (quadro III-C della tabella predetta) sono conferite:

per un sesto agli invalidi della guerra, come sopra;

per cinque sesti, mediante concorso per esame, agli allievi meccanici telefonici ed allievi elettricisti telefonici.

Art. 31.

La nomina di allievo meccanico telegrafico e di allievo meccanico od allievo elettricista telefonico è conferita mediante concorso per esame.

Art. 32.

Le nomine ai posti dei quadri I-A, I-B, I-C, I-D della tabella *C*, del ruolo postale e I-C, I-D, della tabella *C*, del ruolo dei servizi elettrici, sono conferite mediante esame al personale maschile dei rispettivi quadri I.

Art. 33.

Le nomine al grado di guardafili telegrafici e di guardafili e giuntisti telefonici (quadro I-A, I-B, tabella *C*, ruolo servizi elettrici) sono conferite esclusivamente agli allievi guardafili ed allievi giuntisti dopo due anni di servizio.

Art. 34.

La nomina ad allievo guardafili telegrafico ed allievo guardafili e giuntista telefonico è conferita per concorso.

§ III. — Norme comuni.

Art. 35.

I concorsi per promozione ai gradi superiori in ciascun ruolo hanno luogo esclusivamente fra il personale di ruolo a cui il posto messo a concorso appartiene (ruolo postale o ruolo di servizi elettrici).

La graduatoria dei vincitori del concorso è fatta in base ai punti conseguiti negli esami.

Art. 36.

Ai vincitori del concorso per le promozioni ad una categoria superiore è concesso, fino a quando non ottengano la nomina, un assegno personale pari all'immediato aumento periodico di stipendio stabilito per il proprio quadro.

Il detto assegno è assorbito all'atto della promozione.

A coloro che non riescono vincitori del concorso, ma conseguono almeno una media di otto decimi, è concesso l'assegno personale di cui al precedente comma da assorbirsi al raggiungimento del massimo di stipendio stabilito dal proprio quadro.

Tale beneficio, oltrechè ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi, e non può essere conseguito più d'una volta.

Art. 37.

I vincitori del concorso per le promozioni al grado superiore non possono essere nominati, finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Le promozioni di grado sono, in ogni caso, subordinate alla accettazione delle relative funzioni e dell'eventuale tramutamento di sede.

CAPO III.

Stipendi - Fondo di cointeressenza.

Art. 38.

Gli stipendi sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Gli aumenti periodici decorrono dal giorno successivo alla loro scadenza.

Oltre lo stipendio, potrà ogni anno essere corrisposto all'impiegato od agente una quota variabile sul fondo di cointeressenza a norma dell'art. 41.

Art. 39.

Per gli impiegati di seconda e terza categoria provenienti da sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i singoli aumenti dello stipendio sono accresciuti, sotto forma di assegno personale, di una quota corrispondente al quarto dell'aumento periodico. L'assegno predetto è assorbito al raggiungimento del massimo stipendio del proprio quadro.

Art. 40.

Gli alunni di 1ª e di 2ª categoria e gli allievi di 3ª categoria percepiscono una retribuzione pari a due terzi dello stipendio iniziale del grado al quale possono essere nominati.

Salvo il caso di cui all'art. 13, il periodo di alunnato non è valido ai fini della determinazione dell'anzianità di carriera, sia per valutare il numero degli anni necessari per essere ammessi ai concorsi per promozioni di categoria o grado, sia per conseguire il primo aumento periodico del quadro nel quale si viene iscritti.

Art. 41.

È costituito un fondo per assegni di cointeressenza al personale.

Detto fondo è costituito:

a) da una assegnazione annua corrispondente al 4 per cento dei prodotti lordi postali, telegrafici e telefonici, risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario;

b) dalle economie conseguite in dipendenza delle assenze non retribuite e delle vacanze di posti, a cui non siasi in nessun modo provveduto con altro personale;

c) da metà delle economie che potranno conseguirsi per riduzioni dei ruoli organici in vigore.

Il fondo di cui alla lettera *a*) è, per l'esercizio 1919-920, fissato nella somma di L. 11.299.521,54 rappresentante il 4 per cento dei prodotti lordi accertati col rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1917-918.

Per gli esercizi successivi detto fondo sarà determinato con la legge del bilancio.

Art. 42.

Il fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo è ripartito, alla fine dell'esercizio finanziario, fra il personale dell'Amministrazione centrale e quello dell'Amministrazione provinciale, in proporzione della spesa complessiva degli stipendi assegnati ai funzionari di ciascuna delle due Amministrazioni alla data suddetta.

Il Consiglio di amministrazione eseguisce il riparto, fra le direzioni generali e gli uffici centrali che non dipendono da una direzione generale, della quota spettante all'Amministrazione centrale, e determina la quota spettante in complesso al personale di ciascuna Provincia e di ciascun compartimento dei servizi elettrici.

Ogni direzione generale ed ufficio centrale provvede alla ripartizione individuale della quota assegnata sulla base del coefficiente annuale di qualificazione.

Il Consiglio provinciale provvede alla ripartizione individuale della quota assegnata per tutto il personale dipendente tenendo pure per base il coefficiente annuale di qualificazione.

Il fondo di cui alla lettera *c)* è ripartito, alla fine dell'anno finanziario, a favore degli impiegati appartenenti alle Direzioni generali, agli uffici centrali od agli uffici provinciali in cui si è fatto luogo alla riduzione d'organico.

Si considera appartenente all'ufficio, soltanto agli effetti del riparto, il personale che vi prestò servizio per comando, missione od altro titolo.

L'impiegato che nell'anno finanziario abbia prestato servizio in più uffici, concorre alla ripartizione del fondo disponibile in ciascuno di essi in ragione della durata del servizio stesso.

Sono esclusi dalla partecipazione al fondo di cointeressenza i direttori generali.

Sono pure esclusi gli impiegati il cui rendimento sia stato insufficiente.

Il progetto di ripartizione in ogni provincia e compartimento e quello per l'Amministrazione centrale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

La pubblicazione vale notifica per ciascun interessato.

È ammesso ricorso, nel termine di un mese, al ministro.

Contro le decisioni del ministro non è dato alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

CAPO IV.

Disciplina e responsabilità.

Art. 43.

Agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale sono applicabili le norme disciplinari del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, salvo le eccezioni di che nel presente e nei seguenti articoli.

Le punizioni applicabili al personale postale e dei servizi elettrici sono:

a) il rimprovero solenne;
b) la censura;
c) la sospensione dallo stipendio;
d) la sospensione dal grado e dallo stipendio;
e) la revocazione;
f) la destituzione.

Le pene disciplinari superiori al rimprovero solenne non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le attribuzioni del Consiglio di disciplina per gli impiegati di grado inferiore a direttore generale sono esercitate dal Consiglio di disciplina centrale e dal Consiglio di disciplina compartimentale.

Art. 44.

Il Consiglio di disciplina centrale si compone:

del direttore generale dei servizi postali o di quello dei servizi elettrici, a seconda che l'impiegato o l'agente sottoposto a giudizio appartenga all'uno o all'altro ruolo;

di un consigliere della Corte d'appello;

di un direttore capo divisione dell'una o dell'altra Direzione generale come sopra;

di due impiegati od agenti di pari grado e dello stesso ruolo del giudicabile, eletti ogni triennio dal personale.

Nei procedimenti disciplinari relativi al personale di 2ª e 3ª categoria i direttori generali possono essere sostituiti da capi divisione.

La presidenza è assunta dal funzionario dell'Amministrazione più elevato in grado.

Art. 45.

Il Consiglio di disciplina centrale ha competenza per le mancanze del personale di 1ª categoria tanto dell'Amministrazione centrale, quanto dell'Amministrazione provinciale, e per le mancanze del personale di 2ª e 3ª categoria che importino pene superiori alla sospensione dallo stipendio.

Il Consiglio di disciplina centrale ha competenza anche nei casi in cui riconosce che la mancanza ascritta all'impiegato od agente non sia passibile di punizione superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 46.

Il Consiglio di disciplina compartimentale si compone:

del direttore provinciale delle poste o di quello compartimentale dei servizi elettrici, a seconda che l'impiegato sottoposto a giudizio appartenga all'uno o all'altro ruolo;

di un giudice designato annualmente dal presidente del tribunale;

di un segretario dell'uno o dell'altro ruolo, come sopra;

di due impiegati od agenti di pari grado e dello stesso ruolo del giudicabile, eletti ogni triennio dal personale.

Presiede il direttore più anziano.

Art. 47.

Il Consiglio disciplinare compartimentale ha competenza per le mancanze del personale di 2ª e 3ª categoria le quali importino pene non superiori alla sospensione dallo stipendio.

Art. 48.

Le punizioni della sospensione dallo stipendio e della sospensione dal grado e dallo stipendio possono essere revocate dal ministro su parere del Consiglio di disciplina centrale, ad ogni effetto avvenire, avuto riguardo alla condotta del punito nei cinque anni successivi al giorno in cui la pena fu scontata.

Le punizioni del rimprovero solenne e della censura possono essere revocate, ad ogni effetto avvenire, dal direttore generale dopo due anni di lodevole condotta.

Art. 49.

Ogni impiegato che per azione od omissione anche soltanto colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando il danno sia dovuto al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio.

Se l'impiegato chiamato responsabile dimostri di avere agito per ordine, o con l'approvazione del superiore, la responsabilità spetta al funzionario che ha impartito l'ordine o ha data la sua approvazione.

Art. 50.

Della responsabilità di cui al precedente articolo giudica la Corte dei conti a norma dell'art. 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Quando il danno non è superiore a L. 300 giudica il Consiglio di amministrazione.

Contro la decisione del Consiglio non è ammesso gravame in via giudiziaria.

Si può ricorrere soltanto in via amministrativa per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Se la Corte dei conti, difformemente dalla decisione del Consiglio di amministrazione, ritiene il danno inferiore a lire trecento, non rinvia, ma giudica definitivamente.

CAPO V.

Istruzione professionale.

Art. 51.

L'istruzione professionale si distingue in preparatoria e di perfezionamento.

L'istruzione preparatoria è inferiore, media e superiore. Comprende insegnamenti concernenti i servizi della posta, del telegrafo e del telefono.

L'istruzione preparatoria inferiore riguarda il personale di terza categoria: quella media il personale di seconda categoria: quella superiore gli alunni di prima categoria.

L'istruzione preparatoria inferiore e quella media è impartita nelle scuole compartimentali o provinciali od anche presso gli uffici principali.

Quella superiore nella scuola professionale di Roma.

L'istruzione professionale di perfezionamento è impartita ai segretari nella scuola del traffico e delle comunicazioni elettriche.

Art. 52.

Nel dicembre di ciascun anno sono banditi speciali concorsi per il perfezionamento professionale all'estero.

I concorsi hanno luogo rispettivamente fra il personale di 1ª e di 2ª categoria, e distintamente per i servizi postali e per quelli elettrici.

I vincitori del concorso compiono prima un periodo di preparazione presso la Scuola professionale in Roma della durata di almeno sei mesi, e soltanto se conseguono la dichiarazione di ottimo negli esami finali, sono inviati per un periodo di tempo non superiore ad altri sei mesi.

Per la durata del corso e della permanenza all'estero è concessa una speciale indennità.

L'impiegato al suo ritorno deve, nel termine di tre mesi, presentare apposita relazione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare che la relazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 53.

Nei passaggi di categoria o di grado nella stessa categoria l'impiegato o l'agente promosso è collocato allo stipendio iniziale del nuovo grado.

Nei passaggi di categoria è concesso un assegno personale pari al quarto del primo aumento periodico di stipendio stabilito dal nuovo grado moltiplicato per la metà degli anni di servizio trascorsi nella categoria precedente.

Nel passaggio dal grado di applicato a quello di ufficiale è concesso un assegno personale pari al quarto del primo aumento periodico di stipendio stabilito dal nuovo grado moltiplicato per la metà degli anni di servizio trascorsi in quello di applicato.

Qualora il cumulo tra lo stipendio iniziale e l'assegno che spetterebbe ai sensi dei due comma precedenti risulti inferiore allo stipendio ed all'eventuale assegno goduti dall'impiegato all'atto del passaggio, l'assegno è commisurato alla differenza tra quest'ultimo stipendio ed assegno e quello iniziale del nuovo grado.

Negli altri passaggi di grado nella stessa categoria, qualora lo stipendio o l'eventuale assegno goduti dall'impiegato all'atto del passaggio siano superiori a quello iniziale del nuovo grado, è corrisposto un assegno personale pari alla differenza tra i due stipendi.

In nessun caso però il cumulo dell'assegno con lo stipendio può superare lo stipendio massimo del nuovo grado.

Art. 54.

Gli assegni personali concessi per effetto delle disposizioni del presente decreto sono validi per la pensione, la cessione dello stipendio e la misura delle indennità che vengono accordate in proporzione degli stipendi; e sono ridotti soltanto quando il cumulo di essi con lo stipendio superi il massimo stipendio dei rispettivi quadri.

Art. 55.

Il congedo ordinario per gli impiegati ed agenti è di un mese per ciascun anno.

Per ragioni di comprovata malattia è concesso un congedo straordinario non superiore a due mesi.

Quando la malattia dipende da cause di servizio, il congedo straordinario non può eccedere i sei mesi.

Oltre i detti periodi di tempo l'impiegato o l'agente è collocato in aspettativa.

Art. 56.

I trasferimenti possono essere ordinati soltanto su domanda dell'impiegato o dell'agente, o per giustificate ragioni di servizio, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per i trasferimenti disposti di autorità devono essere sempre concesse le relative indennità di trasloco.

Art. 57.

Le spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale sono direttamente amministrate dall'economo sotto il controllo del Consiglio provinciale per la posta ed i servizi elettrici di cui all'art. 10.

Art. 58.

Sono concesse indennità di carica ai funzionari preposti a servizi di eccezionale importanza; indennità per funzioni le quali richiedano particolare attitudine o importino maggiore responsabilità, o che siano proprie dei gradi superiori; e indennità per residenza fuori i confini del Regno o in località disagiate.

Art. 59.

Le note informative per gli impiegati e gli agenti sono compilate dai superiori immediati.

Riguardano esclusivamente la condotta morale, l'istruzione generale, la conoscenza dei servizi, la disciplina, la diligenza e l'operosità.

È abolito qualunque giudizio riservato.

Le note informative sono comunicate all'interessato per le sue eventuali osservazioni, e sottoposte alla revisione del Consiglio provinciale per gli impiegati e gli agenti che prestano servizio in Provincia, e del Consiglio di amministrazione per gli impiegati che prestano servizio al centro.

È vietato all'Amministrazione di tener conto di rapporti informativi che siano in contraddizione con le qualifiche definitivamente attribuite agl'impiegati ed agenti.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Collocamento del personale nei ruoli, categorie, quadri e classi di stipendi.

Art. 60.

È nominata una Commissione per provvedere:

a) alla formazione numerica dei vari quadri per ogni categoria del personale di ciascun ruolo;

b) al collocamento di tutto il personale di ruolo, postale, telegrafico o telefonico nei ruoli, categorie, quadri e stipendi stabiliti dal presente decreto;

c) alla compilazione di due distinti regolamenti, uno per l'ordinamento degli uffici, e l'altro per lo stato giuridico del personale postale, telegrafico e telefonico.

Art. 61.

La Commissione di cui all'articolo precedente è costituita:

da un consigliere di Stato, presidente;

da un consigliere della Corte dei conti;

dal direttore generale delle poste;

dal direttore generale dei servizi elettrici;

dal direttore dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico;

dal capo ragioniere;

da sei funzionari o ex-funzionari scelti dal ministro in ragione di due per ogni categoria;

da sei rappresentanti del personale eletti due per ciascuna categoria.

La Commissione può dividersi in Sottocommissioni.

A parità di voti prevale quello della presidenza.

Alla dipendenza della Commissione è costituito uno speciale ufficio di segreteria.

Art. 62.

La formazione numerica di ciascun quadro per ogni categoria del personale dell'uno e dell'altro ruolo è fatta in correlazione alle esigenze dei servizi, previa determinazione delle attribuzioni del personale di ogni quadro e categoria.

Il rapporto proporzionale tra il numero dei posti di capo divisione ed equiparati e quello dei segretari ed equiparati deve essere lo stesso, tanto nell'uno, quanto nell'altro ruolo.

La formazione numerica dei ruoli è approvata dal ministro delle poste, telegrafi e telefoni d'intesa con quello del tesoro.

Art. 63.

L'assegnazione del personale nei nuovi ruoli, postale e dei servizi elettrici, è fatta secondo le necessità di servizio derivanti dal nuovo ordinamento.

A tale uopo si tien conto:

a) del servizio che ciascun impiegato od agente presta alla data del presente decreto;

b) del servizio di origine e del programma dell'ultimo esame sostenuto;

c) delle domande presentate per il passaggio all'uno o all'altro ruolo.

Art. 64

L'assegnazione nelle categorie e nei quadri di ciascun ruolo è fatta in base all'annessa tabella *D*.

Art. 65.

Il collocamento di ciascun impiegato od agente nella classe di stipendio stabilita in ogni quadro ha luogo in base alle seguenti norme.

Determinato il quadro, in cui si deve essere iscritto in conformità a quanto è stabilito dalla tabella di corrispondenza di cui all'art. 64, si considerano come trascorsi nel nuovo quadro, a partire dallo stipendio iniziale del quadro stesso, o da quello a cui la tabella di corrispondenza sopra detta si riporta (capi sezione, primi segretari e commessi superiori), tutti gli anni di servizio trascorsi nel grado al quale si appartiene alla data del presente decreto.

La determinazione degli anni di servizio agli effetti del precedente comma ha luogo nel seguente modo:

a) il tempo trascorso nel grado, a partire dalla data del decreto di nomina al grado stesso, si aumenta di tutti i periodi di acceleramento e si diminuisce di tutti i periodi di ritardo negli avanzamenti di stipendio, valutati o da valutarsi nel grado stesso ai sensi delle leggi anteriori al presente decreto, tenendo conto anche delle qualifiche relative al 1918;

b) il tempo passato in aspettativa per servizio militare prestato nel grado, si calcola come servizio effettivo;

c) coloro che, per abbreviamenti nell'avanzamento di stipendio verificatisi nei gradi inferiori a causa di qualificazioni di « ottimo » hanno subito, nel grado superiore, posposizioni di ruolo, ripristinano la posizione conseguita all'atto della promozione nel detto grado;

d) per gli attuali ufficiali d'ordine e per le ausiliarie, i periodi di avanzamento segnati nei quadri III e III-A delle annesse tabelle *B* sono ridotti ciascuno di un anno.

Agli effetti del presente articolo e di quello successivo, ogni periodo di aumento di cui alle annesse tabelle, si considera diviso in tante parti quanti sono gli anni del periodo. Quando l'anzianità stabilita a norma dei citati articoli non coincida con una delle parti del periodo così determinato, la frazione di anno eventualmente eccedente si calcola per anno intero.

Se l'impiegato od agente sia provvisto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato ai sensi dei comma precedenti, conserva il maggiore stipendio.

Art. 66.

Quando lo stipendio, determinato nel modo di cui all'articolo precedente, risulti inferiore a quello che spetterebbe se, invece di tener conto della sola anzianità di grado, come è prescritto nel citato articolo, si tenesse conto della complessiva anzianità di carriera valutata ai sensi del presente articolo, la differenza è concessa come assegno personale.

La complessiva anzianità di carriera agli effetti sopraspecificati si calcola:

a) per intero, per il periodo trascorso nel grado, che si ha alla data del presente decreto, o in gradi inferiori fusi con esso ai sensi dell'art. 104;

b) in proporzione dei due terzi per il periodo di tempo trascorso in un grado inferiore della stessa categoria;

c) in proporzione della metà, per il periodo trascorso in una categoria inferiore.

Si tien conto, sempre in conformità alla valutazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), anche del servizio prestato in qualità di volontario, di alunno o di agente fuori ruolo o di allievo guardafili ed in genere di tutto il servizio effettivo prestato dal 18° anno di età in poi, prima del collocamento in ruolo, con conferma dell'Amministrazione centrale.

Art. 67.

Per la determinazione dell'anzianità di carriera agli effetti dell'articolo precedente, valgono altresì le seguenti norme speciali:

a) per il personale di 2ª e 3ª categoria, proveniente dai sottufficiali di cui all'art. 39, l'anzianità di servizio in ruolo si aumenta di un anno per ciascun periodo di avanzamento maturato fino alla data del presente decreto secondo le relative tabelle;

b) per coloro che vinsero il concorso per merito distinto al grado di primo segretario od equiparato, si concedono quattro anni di maggiore anzianità;

c) per gli impiegati ed agenti vincitori dei concorsi per esame banditi in applicazione dell'art. 21 della legge 19 luglio 1909, n. 528, le relative nomine si considerano come decorrenti dal 1° gennaio 1910;

d) per il personale effettivo tecnico amministrativo contabile e per quello operaio subalterno, già appartenente alla cessata Società generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche ed alla Società telefoni per l'Alta Italia, l'anzianità si considera come decorrente dal 1° luglio 1907;

e) per il personale come sopra specificato della rete di Venezia, assunto in servizio telefonico statale con legge 15 luglio 1907, n. 506, l'anzianità si considera come decorrente dal 1° gennaio 1904;

f) per il personale assunto in servizio alla data del riscatto delle linee telefoniche (15 luglio 1907) fino alla sistemazione organica dell'Amministrazione telefonica (1° gennaio 1909) l'anzianità si considera come decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione in servizio.

Art. 68.

In qualunque dei casi previsti agli articoli 65, 66, l'impiegato od agente deve conseguire un aumento non inferiore a lire 1200, nè superiore a lire 2000, sullo stipendio complessivo goduto al 30 aprile 1919, compresi in esso gli assegni personali.

Nel caso in cui non si consegua alcun aumento, o si consegua un aumento inferiore a lire 1200, la differenza è concessa come assegno personale, da assorbirsi nei successivi aumenti periodici in misura non superiore al terzo di ciascun aumento.

Nel caso in cui l'aumento che si dovrebbe conseguire sia superiore a lire 2000, ferma restando l'assegnazione nella classe di stipendio determinata in conformità dell'articolo 65, la differenza è concessa in proporzione di un terzo ogni anno, indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo.

Coloro che alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessari per raggiungere lo stipendio massimo fissato per il loro grado, conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta.

Art. 69.

L'assegnazione alle categorie, quadri e stipendi delle nuove tabelle e gli assegni di cui agli articoli 66 e 68 decorrono dal 1° maggio 1919.

Si intendono assorbiti gli assegni concessi con le leggi 19 luglio 1907, n. 515, e 25 giugno 1911, n. 575.

Per gli assegni personali concessi con il presente decreto si applica il disposto dell'art. 54.

Al personale già in ruolo alla data predetta gli ultimi tre periodi di aumenti di stipendio sono abbreviati ciascuno di un anno: per gli attuali ufficiali amministrativi contabili, invece, per gli attuali applicati telefonici ed equiparati, e per il personale di ruolo che sarà iscritto nei quadri II, II-A della tabella *B* del ruolo postale, e II, II-A, II-B, II-C, II-D della stessa tabella del ruolo dei servizi elettrici ai sensi degli articoli 78, 80 ed 81, i cinque primi quadrienni delle tabelle citate si riducono a trienni.

Art. 70.

L'assegnazione del personale in ciascun ruolo, categoria, quadro e stipendio è pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Dalla data della pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione di reclami alla Commissione stessa.

I ruoli definitivamente deliberati dalla Commissione sono approvati dal ministro, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 71.

Contro il decreto di cui all'articolo precedente non è ammesso altro gravame, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa, all'infuori di quello alla Commissione di cui all'articolo seguente.

Il termine per ricorrere è di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sopra detto nel Bollettino ufficiale.

Art. 72.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata per decreto Reale, ed è composta di:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato;

del consigliere di Stato di cui all'art. 61;

di un consigliere di Corte d'appello;

di un sostituto avvocato erariale;

di un capo divisione dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

di un rappresentante elettivo del personale.

Le decisioni della predetta Commissione non sono soggette a gravame, nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

A parità di voti quello del presidente vale per due.

CAPO II.

Passaggio di categoria e quadri del personale di ruolo.

Art. 73.

Durante i primi otto anni dalla data del presente decreto tutti i posti di direttore capo di divisione sono conferiti, mediante concorso per titoli, nel modo seguente:

ai primi due concorsi da bandirsi entro i primi due anni dalla data suddetta sono ammessi soltanto i capi sezione, senza riguardo alla classe, e i primi segretari, che, alla data del presente decreto, abbiano titolo ad essere scrutinati per la nomina a capo sezione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1911, n. 575;

al terzo concorso, da bandirsi dopo due anni da quello precedente, sono ammessi i capi sezione e tutti indistintamente i primi segretari;

al quarto e quinto concorso da bandirsi, rispettivamente, il primo dopo due anni, ed il secondo dopo quattro anni dal concorso di cui al comma precedente, sono ammessi anche i segretari che abbiano conseguito il grado alla data del presente decreto.

Art. 74.

Nei concorsi di cui all'articolo precedente, la Commissione esaminatrice pronuncia il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato ed alle attitudini del candidato agli uffici direttivi, tenendo conto della durata del servizio stesso e del modo come è stato disimpegnato.

Sono comunicate alla Commissione tutte le qualifiche riportate dall'impiegato durante la carriera da segretario in poi, nonchè uno specchio riassuntivo dei gradi rivestiti e delle funzioni disimpegnate dal giorno dell'assunzione in servizio.

Il candidato ha facoltà di presentare una nota illustrativa della propria carriera;

b) al risultato degli esami, sia per l'ammissione in carriera, sia per tutte le eventuali promozioni di categoria e di grado ed in particolar modo di quelli di concorso per merito distinto;

c) al diploma della Scuola superiore postale, telegrafica e telefonica; ai titoli di studio; a quelli scientifici, ed a qualunque altro titolo che il candidato creda di presentare purchè abbia attinenza con i servizi postali, telegrafici e telefonici.

Il giudizio circa la valutazione dei titoli di cui alle lettere *a*, *b*), *c*) viene espresso in punti.

La media dei tre punti rappresenta il giudizio complessivo finale e determina il posto di graduatoria spettante a ciascun concorrente.

Coloro che non conseguano almeno gli otto decimi dei punti nella media finale sono esclusi dai successivi concorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 75.

Sono promossi segretari, senza esame, e con decorrenza dal 1° settembre 1919:

a) i funzionari dei quadri I, II, III e V della tabella *B* annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, e dei quadri I e II della tabella *B* annessa alla legge 27 aprile 1916, n. 465, che alla andata in vigore del presente decreto siano forniti di laurea;

b) quelli dei quadri predetti, che abbiano già conseguita la idoneità in precedenti esami pel grado di segretario o di primo segretario.

La nomina è conferita dando la precedenza al grado ed, in ciascun grado, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 76.

Sono promossi segretari, mediante esame:

a) i funzionari dei quadri I, II, III e V della tabella *B* annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575 e dei quadri I e II della tabella *B* annessa alla legge 27 aprile 1916, n. 465 che, alla data del presente decreto, siano forniti del titolo di studio come all'art. 17 o che abbiano conseguito il grado di capo d'ufficio o di applicato principale mediante esame;

b) quelli dei quadri predetti che, pur non essendo forniti di alcuno dei requisiti sopra specificati, conseguano l'idoneità nel primo corso d'insegnamento della Scuola media professionale di cui all'art. 51.

Per i funzionari di cui alla lettera *a*) l'esame è dato soltanto sulle materie di cui al n. 3 dei programmi postale o telegrafico stabiliti dal decreto Ministeriale 29 giugno 1915 per il passaggio al posto di segretario.

Per gli altri, l'esame è dato sulle materie di cui ai nn. 1 e 3 dei predetti programmi.

L'esame ha luogo una volta sola, e sono dichiarati idonei coloro che riportino non meno di sette decimi in ciascuna materia.

La graduatoria è fatta in base alla precedenza dei gradi ed, in ciascun grado, secondo l'ordine di anzianità.

Tutti i posti che si rendono vacanti dalla data del presente decreto, meno quelli conferiti ai termini dell'articolo precedente, sono riservati ai dichiarati idonei ai sensi del presente articolo sino all'esaurimento della graduatoria.

Art. 77.

Sono promossi capi ufficio nei quadri transitori (quadro I-*bis*, tabella *B*, ruolo postale e quadro I-A-*bis*, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) i primi ufficiali postali e telegrafici (quadri I e II della tabella *B* annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575) provenienti dagli ex-aiutanti postali ed ex-telegrafisti, che alla data in cui andò in vigore la legge 19 luglio 1907, n. 515, si trovavano allo stipendio di L. 2700 o che tale stipendio conseguirono per effetto di detta legge.

I primi ufficiali dei quadri predetti che non si trovino nelle succitate condizioni sono scrutinati per una sola volta e promossi, se riconosciuti idonei, al grado di capo ufficio nei predetti quadri transitori.

La domanda per conseguire la promozione o per essere scrutinato deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data del presente decreto.

Gli ufficiali dei quadri I e II della tabella *B* annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, provenienti dai concorsi per i posti di alunno o di ufficiale banditi anteriormente alla legge stessa, sono scrutinati dopo conseguita la nomina a primo ufficiale e promossi capi d'ufficio nel predetto quadro transitorio mano a mano che si rendono vacanti i posti conferiti ai sensi dei precedenti comma 1 e 2.

Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale del ruolo telefonico, proveniente da quello postale e telegrafico, che si trovi nelle condizioni predette.

Art. 78.

Sono promossi ufficiali, senza esame, con decorrenza dal 1° settembre 1919:

a) le ausiliarie (quadro IV, tabella *B*, legge 25 giugno 1911, n. 575);

b) gli ufficiali d'ordine (quadro V, tabella *B*, legge sopra detta);

c) i telefonisti, le telefoniste ed il personale equiparato (quadro IV, tabella *B*, legge 27 aprile 1916, n. 465).

Le nomine sono conferite nel seguente ordine di preferenza:

Sono nominati prima coloro che posseggono titolo di studio non inferiore alla licenza ginnasiale, tecnica, o altro titolo equiparato o abbiano il grado di ufficiale nel R. esercito, o abbiano ottenuta la idoneità in precedenti esami al posto di ufficiale o di applicato telefonico.

Sono nominati, dopo, coloro che abbiano superato l'esame di concorso per la promozione al grado di ausiliaria o di ufficiale d'ordine o di telefonista; o che tale grado abbiano conseguito in virtù del testo unico approvato con R. decreto 17 novembre 1912, numero 1329.

Sono nominati in ultimo coloro che non posseggano i requisiti di cui innanzi è detto.

In ciascuno dei tre gruppi sopra specificati l'ordine di nomina è dato dall'anzianità del grado.

Art. 79.

L'Amministrazione ha facoltà di mantenere nelle attuali attribuzioni il personale di cui al comma *c*) dell'articolo precedente, fino a quando le esigenze del servizio lo richieggano.

È titolo di preferenza per l'assegnazione alle funzioni proprie del grado di ufficiale, l'essere stati già adibiti ai servizi amministrativi contabili, o il possesso dei titoli di cui al comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 80.

Sono promossi ufficiali, mediante esame:

a) i brigadieri, i commessi e gli agenti di manutenzione (quadri I e III tabella *C*, legge 25 giugno 1911, n. 575);

b) gli agenti telefonici (quadri I, II e III, tabella *C*, legge 29 dicembre 1912, n. 1384;

i quali tutti siano forniti di licenza ginnasiale o tecnica o di altro titolo riconosciuto equipollente, o abbiano conseguito la nomina ad ufficiale del R. esercito.

L'esame ha luogo una volta sola ed è dato sulle sole materie di servizio.

Sono esonerati dall'esame coloro che già conseguirono l'idoneità in precedenti esami per il posto di ufficiale o di applicato.

Le nomine sono conferite per ordine di anzianità.

Art. 81.

Sono promossi ufficiali meccanici telegrafici ed ufficiali meccanici ed ufficiali elettricisti telefonici (quadri II-C e II-D, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) senza esame, rispettivamenti gli inscritti nei quadri III-B e III-C della stessa tabella ai sensi dell'art. 64.

Le nomine sono conferite in ordine di anzianità, nella misura dei posti disponibili ai sensi del primo comma dell'art. 62, e di quelli che si renderanno in seguito vacanti: e, in ogni modo, la promozione dovrà aver luogo per tutti non oltre tre anni dalla data del presente decreto.

Art 82.

Sono promossi applicati mediante esame:

a) gli agenti di ruolo (tabelle *C* legge 25 giugno 1911, n. 575 e 29 dicembre 1912, n. 1384) che abbiano conseguito il grado di sottufficiale nel R. esercito. L'esame ha luogo una volta sola ed è dato sulle sole materie di servizio;

b) gli agenti di ruolo che non si trovino nelle predette condizioni e che contino non meno di 5 anni di servizio in ruolo.

L'esame ha luogo una volta sola su tutte le materie del programma per la nomina ad ufficiale d'ordine, di cui al decreto Ministeriale 29 giugno 1915.

Sono dichiarati idonei coloro che riportano almeno 7 decimi su ciascuna materia.

La graduatoria è unica per i due gruppi e si stabilisce in base all'anzianità di ruolo.

Sono dispensati dall'esame coloro che conseguirono l'idoneità in precedenti concorsi.

Le nomine hanno luogo gradatamente nella misura di un quarto dei posti che si conferiscono al personale maschile di cui all'articolo 96.

Art. 83.

Sono promossi meccanici ed elettricisti telefonici (quadro III-C, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) mediante esame:

a) gli apparecchiatori (quadro II, tabella *C*, legge 29 dicembre 1912, n. 1384);

b) i guardafili (quadro suddetto) che abbiano esercitato funzioni di apparecchiatore;

c) i commessi (quadro III, tabella *C*, legge 29 dicembre 1912, n. 1384) che abbiano esercitate funzioni di apparecchiatore e siano forniti di licenza elementare.

L'esame ha luogo una volta sola, ed è dato sul programma da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Art. 84.

Sono nominati guardafili telefonici (quadro I-B, tabella *C*, ruolo servizi elettrici) mediante esame:

i commessi (quadro III, tabella *C*, ruolo telefonico) che abbiano esercitate funzioni di guardafili.

L'esame ha luogo per una sola volta, ed è dato su programma da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Art. 85.

Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 53 della parte seconda del presente decreto si applicano anche ai passaggi di categoria e di quadro stabiliti dal presente capo.

CAPO III.

Collocamento in ruolo del personale fuori ruolo.

Art. 86.

Sono nominati ufficiali nei quadri II, delle tabelle *B*, ruolo postale e ruolo servizi elettrici:

a) gli alunni postali-telegrafici chiamati sotto le armi. La nomina decorre, ai soli effetti dell'anzianità di ruolo e dei conseguenti avanzamenti, dal primo giorno del mese successivo al compimento di un biennio dalla nomina ad alunno;

b) i vincitori dei concorsi per i posti di alunno banditi nel 1911, 1913 e 1914, i quali non furono nominati alunni, perchè chiamati alle armi. La nomina si consegue dopo avere superata la prova prescritta dall'art. 2, nn. 5 e 6 del regolamento approvato con Regio

decreto 16 maggio 1909, n. 341, e decorre ai soli effetti dell'anzianità di ruolo e dei conseguenti avanzamenti di stipendio, dal primo giorno del mese successivo alla data dalla quale sono stati dichiarati trattenuti sotto le armi; ma in ogni caso non anteriore all'ultima nomina conferita agli alunni di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 87.

Sono ammessi ad un esame di idoneità a posti di ufficiale (quadro II, delle tabelle *B*, ruolo postale e ruolo servizi elettrici):

a) i ricevitori, gerenti, supplenti, agenti fuori ruolo, fattorini, collettori, portalettere rurali e procaccia che abbiano conseguito il grado di ufficiale nel R. esercito.

L'esame è dato sulle sole materie di servizio;

b) i ricevitori di età non superiore ai 40 anni, e con non meno di tre anni di lodevole servizio, computando anche quello eventualmente prestato in qualità di supplente e di gerente e quello passato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto durante l'ultima guerra; nonchè i gerenti ed i supplenti di età non superiore ai 30 anni, con non meno di tre anni di complessivo lodevole effettivo servizio, compreso quello prestato come sopra sotto le armi durante l'ultima guerra; i quali tutti posseggano la licenza di scuola media inferiore (ginnasiale, tecnica od equiparata). Per coloro che hanno prestato servizio militare durante l'ultima guerra i limiti di età sono elevati di cinque anni.

L'esame è dato su tutte le materie dei programmi stabiliti col decreto Ministeriale 29 giugno 1915.

Sono esonerati dagli esami coloro che avessero conseguito l'idoneità in precedenti esami pel grado di ufficiale.

Le nomine sono conferite nell'ordine di precedenza sopra indicato, e in ciascuno dei due gruppi *a*) e *b*) la graduatoria è fatta in base alla votazione conseguita nell'esame, e, a parità di votazione, secondo l'anzianità di servizio calcolando come tale anche il tempo passato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto.

Art. 88.

Sono nominati meccanici telegrafici (quadro III-B, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi operai meccanici telegrafici, previo esame consistente nel saggio pratico, di cui al n. 1 e nella descrizione degli apparati telegrafici Morse, Hughes e Baudot di cui al n. 4 del programma contenuto nell'allegato n. 1 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680.

La nomina decorre ai soli effetti dell'anzianità e dei conseguenti aumenti di stipendio dal primo giorno del mese successivo al compimento di un biennio dalla data di nomina ad allievo.

Per coloro che trovansi ancora sotto le armi, l'esame di idoneità sarà fatto al loro ritorno in servizio, ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 89.

Sono nominati meccanici telefonici (quadro III-C, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi meccanici telefonici, previo l'esame prescritto dal regolamento speciale approvato col R. decreto 16 maggio 1912, n. 574.

Per la decorrenza della nomina, e per la prova di esame che devono sostenere coloro che si trovano ancora sotto le armi, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 90.

Sono nominati commessi (quadro I delle tabelle *C*, ruolo postale e ruolo servizi elettrici) gli agenti subalterni fuori ruolo, in servizio alla data del presente decreto.

La nomina decorre, ai soli effetti dell'anzianità di ruolo e dei successivi aumenti di stipendio, dalla data di nomina ad agenti fuori ruolo.

Art. 91.

Sono nominati guardafili telegrafici con decorrenza dal 1° settembre 1919 gli allievi guardafili che alla stessa data abbiano compiuto 21 anni di età.

Quelli che non hanno compiuto il 21° anno, sono nominati come sopra, con decorrenza dal primo del mese successivo al raggiungimento di tale età.

Art. 92.

Sono nominati rispettivamente apparecchiatori e guardafili telefonici (quadri I-B-*bis* e I-B del ruolo servizi elettrici) gli attuali allievi apparecchiatori ed allievi guardafili telefonici, previa la prova prescritta dal regolamento speciale approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574.

Per la decorrenza della nomina e per la prova di esame che devono sostenere coloro che si trovano ancora sotto le armi, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'art. 88.

Coloro che conseguono la nomina ad apparecchiatore sono ammessi per una sol volta, dopo non meno due anni di servizio nel grado, all'esame di idoneità per la nomina a meccanico telefonico di cui all'art. 89.

Art. 93.

Sono nominati allievi telegrafici ed allievi guardafili telefonici, rispettivamente inscritti in albo ai sensi dell'art. 32 del regolamento speciale approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680, e dell'art. 88 del regolamento speciale approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, coloro che abbiano compiuto il 19° anno di età, contino almeno un anno di servizio, posseggano gli altri requisiti richiesti rispettivamente dagli articoli 2 e 78 dei citati regolamenti e siano forniti del certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare, o in difetto, abbiano superato la prova di esame prevista dal comma *b* degli articoli 33 e 89 dei regolamenti stessi.

Art. 94.

Sono collocati in ruolo al quadro II, tabella *C*, servizi elettrici, i fattorini telegrafici di cui all'art. 19 del regolamento speciale approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680, che alla data del presente decreto abbiano compiuto il 19° anno di età.

Quelli che non hanno compiuto il 19° anno sono nominati come sopra al raggiungimento di tale età, ed in ogni modo non prima di aver compiuto due anni di servizio come fattorino.

Il compenso per il recapito dei telegrammi e degli espressi di cui al R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è ridotto per gli agenti suddetti a centesimi cinque.

Le stesse disposizioni si applicano ai fattorini dell'Amministrazione telefonica di cui all'art. 94 del regolamento organico speciale approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574.

CAPO IV.

Avventizi.

Art. 95.

Gli invalidi della guerra, assunti in servizio in qualità di impiegati assimilati ad avventizi, fino alla data del presente decreto, sono nominati:

a) ufficiali, se forniti di licenza di scuola media inferiore (licenza ginnasiale, tecnica od altro titolo equipollente);

b) applicati, se sforniti del titolo di cui al comma *a*).

La nomina decorre dal 1° settembre 1919 e le rispettive graduatorie sono stabilite in base all'anzianità di servizio.

A pari anzianità la precedenza è stabilita in base alla valutazione del titolo di studio.

Art. 96.

Sono nominate ufficiali, al compimento del periodo prescritto per il loro collocamento in ruolo, le avventizie telefoniche di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 720.

Sono nominati applicati, rispettivamente nei quadri III se maschi e III-A se femmine, delle tabelle *B*, ruolo postale e dei servizi elettrici, gli impiegati avventizi di ambo i sessi assunti in servizio col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1255, ed i supplenti assunti in missione per conto dell'Amministrazione fino al 30 giugno 1919 - o fino alla data del presente decreto se supplenti ex-combattenti - i quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3, nn. 1 e 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

La nomina decorre dal 1° settembre 1919 per coloro che abbiano compiuto alla stessa data due anni di servizio (anche non continuativi) qualora siano forniti di licenza di scuola media inferiore;

e tre anni di servizio (anche non continuativi) qualora non posseggano tale titolo.

Per coloro che al 1° settembre 1919 non abbiano ancora la detta anzianità la nomina si consegue al primo giorno del mese successivo al compimento del biennio o del triennio come al comma precedente.

La graduatoria delle nomine è fatta di seguito all'ultima nomina ad applicato di cui al comma *b*) dell'articolo precedente collocando prima coloro che sono forniti del titolo di studi e dopo coloro che ne siano sprovvisti. In ciascun gruppo l'ordine di precedenza è dato dall'anzianità di servizio.

Le predette disposizioni sono estese agli impiegati avventizi ed ai supplenti in missione chiamati sotto le armi dopo la loro assunzione in servizio. Essi entrano in graduatoria rispettivamente con i nominati o da nominarsi ai sensi dei comma 3 e 4 del presente articolo calcolando come servizio anche il tempo passato sotto le armi, quale richiamato o trattenuto.

Le avventizie e le supplenti in missione che hanno vinto il concorso per posti di avventizie nel servizio dei conti correnti, possono optare per la nomina ad applicata, con decorrenza dalla data di assunzione nelle attuali mansioni.

Art. 97.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai ricevitori e supplenti che prestano servizio in colonia, i quali ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 98.

Sono nominati rispettivamente meccanici telegrafici e meccanici telefonici (quadro III-B e III-C, tabella *B*, ruolo servizi elettrici), mediante esame:

a) gli operai e allievi operai meccanici avventizi telegrafici assunti sino al 30 giugno 1919;

b) gli operai meccanici avventizi e gli operai meccanici giornalieri telefonici assunti fino al 30 giugno 1919.

Per essere ammessi all'esame occorre possedere i requisiti di cui all'art. 3, nn. 1 e 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e la licenza di scuola elementare.

Il programma dell'esame è stabilito con decreto Ministeriale.

Le nomine per il collocamento nei rispettivi quadri sono conferite nel seguente ordine:

1° operai meccanici avventizi telegrafici e telefonici che contino almeno due anni di servizio anche non continuativo dalla data di assunzione;

2° allievi operai meccanici avventizi telegrafici e operai meccanici giornalieri telefonici che contino almeno tre anni di servizio anche non continuativo dalla data di assunzione.

Agli effetti dei nn. 1 e 2 si calcola come servizio il tempo passato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto dopo l'assunzione in servizio.

Per coloro che non abbiano raggiunta rispettivamente la predetta anzianità, la nomina si conferisce dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio o del triennio.

Art. 99

Gli avventizi e le avventizie assunti in servizio in sostituzione di agenti subalterni fino al 30 giugno 1919, i fattorini avventizi di ambo i sessi assunti in servizio fino alla detta data nonchè i gondolieri stabili della Direzione di Venezia, ed i giornalieri e le giornaliere in servizio presso l'ufficio centrale dei rifiuti, i quali tutti posseggano i requisiti di cui all'art. 3, nn. 1 e 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, abbiano compiuto il 21° anno di età, e sieno forniti del certificato di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria, sono nominati:

a) il personale maschile, allievo commesso;

b) il personale femminile, fattorine e commesse (quadro II, tabella *C*, dei ruoli postali e dei servizi elettrici).

La nomina decorre dal 1° settembre 1919 per il personale maschile che abbia compiuto a tale data un triennio di servizio, anche non continuativo, e per il personale femminile che abbia compiuto un quadriennio; per gli altri, dal primo giorno del mese successivo al compimento di tali periodi di anzianità. Si computa in tali periodi il tempo passato sotto le armi, come richiamato o trattenuto, dopo l'assunzione in servizio.

Per coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di età la nomina si consegue dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento di tale età, e al compimento del triennio o quadriennio di servizio di cui al comma precedente.

Per quelli che non fossero forniti del prescritto titolo di studio potrà valere l'esito favorevole della prova di esame di cui all'articolo 33, lettera *b*, del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 630.

Art. 100

Gli allievi fattorini avventizi assunti in servizio fino al 30 giugno 1919, sono mantenuti in servizio come tali, e conseguono la nomina a fattorino o ad allievo commesso a loro scelta al verificarsi di tutte le condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 101.

Gli operai giornalieri telefonici assunti in servizio fino al 30 giugno 1919, i quali posseggano i requisiti di cui all'art. 99, sono nominati allievi apparecchiatori, allievi guardafili o allievi giuntisti, a seconda le speciali attitudini di ciascuno.

La nomina si consegue nei termini e con le modalità di cui all'articolo sopra citato.

Art. 102.

Le nomine di cui ai precedenti articoli del presente capo, non si conferiscono a coloro che siano pensionati dello Stato, meno i pensionati e le pensionate di guerra.

Art. 103.

Gli avventizi d'ambo i sessi che non conseguono la nomina ai sensi degli articoli precedenti, sono licenziati.

Ad essi è concessa una indennità come segue:

a) pari alla retribuzione di un mese per coloro che non hanno raggiunto i due anni di servizio;

b) pari alla retribuzione di 45 giorni per coloro che hanno compiuto i due anni di servizio e non i cinque;

c) pari alla retribuzione di tre mesi per coloro che hanno raggiunto i cinque anni di servizio.

CAPO V.

Disposizioni generali.

§ 1°. — Soppressione di gradi - Concorsi straordinari - Soprannumero.

Art. 104.

Sono soppressi i gradi di ispettore generale, di capo sezione, di primo segretario e di operatore telegrafista.

Gli attuali ispettori generali conseguono il massimo dello stipendio stabilito per il grado di direttore capo di divisione.

Gli attuali capi sezione ed equiparati, i primi segretari ed equiparati, sono considerati come facenti parte del ruolo dei segretari, conservando il titolo di cui ora sono provvisti, ed il relativo ordine gerarchico.

Art. 105.

Nella prima applicazione del presente decreto sarà bandito, per una sola volta, un concorso per dieci posti di ingegneri fra coloro che siano forniti di laurea di ingegneria.

I vincitori del concorso saranno inscritti nel quadro II della tabella *A*, ruolo dei servizi elettrici, allo stipendio di lire 6400.

Al concorso stesso saranno ammessi anche i funzionari dell'Amministrazione muniti del titolo menzionato. L'eventuale differenza fra lo stipendio di lire 6400 e quello a questi ultimi attribuito nella rispettiva classificazione ai sensi dell'articolo 65 sarà corrisposto come assegno personale da assorbirsi al raggiungimento del massimo del quadro II della predetta tabella *A*.

Art. 106.

Nella prima applicazione del presente decreto sarà bandito per una sola volta un concorso per dieci posti di ufficiale elettricista telefonico (quadro II della tabella *B*), fra coloro che sieno muniti del diploma di perito industriale rilasciato dalle Regie scuole professionali di 3° grado di carattere industriale per meccanici elettricisti.

Al concorso stesso saranno ammessi anche i funzionari dell'Amministrazione muniti del titolo suddetto. L'eventuale differenza fra lo stipendio iniziale del quadro relativo e lo stipendio ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 65 sarà corrisposto come assegno personale da assorbirsi al raggiungimento del massimo del proprio quadro.

Art. 107.

Il personale che, in seguito all'applicazione del presente decreto, fosse per risultare in eccedenza al numero dei posti stabiliti pei singoli quadri ai sensi dell'articolo 62 è mantenuto in soprannumero.

§ 2°. — Inscrizione spesa in bilancio - Abrogazione leggi precedenti - Delegazioni pel regolamento.

Art. 108.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma occorrente per l'applicazione del presente decreto.

Art. 109.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 110.

È delegata al Governo del Re la potestà di provvedere, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto possa occorrere alla esecuzione del presente decreto con due regolamenti: uno per l'ordinamento degli uffici e l'altro per lo stato giuridico del personale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919

VITTORIO EMANUELE

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Ruolo postale.

	Stipendio	Permanenza
		Anni
QUADRO I.		
Direttore generale	13,200	—
Capi divisione ed equiparati (Capo ragioniere Direttori provinciali - Ispettori superiori - Ingegneri superiori)	12,200	—
Id. id.	11,500	5
Id. id.	10,500	5
Id. id.	9,500	5
QUADRO II.		
Segretari ed equiparati (Ispettori, ingegneri)	9,600	—
Id. id.	9,000	5
Id. id.	8,400	5
Id. id.	7,800	4
Id. id.	7,200	4
Id. id.	6,400	4
Id. id.	5,600	4
Id. id.	4,800	4
Id. id.	4,000	4
Bibliotecario	7,200	—
Alunni	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI. *Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella B.

Ruolo postale.

	Stipendio	Permanenza
QUADRO I.		Anni
Capi ufficio	7,500	—
Id.	6,800	4
Id.	6,200	4
Id.	5,600	4
QUADRO II.		
Primi ufficiali (personale maschile)	7,200	—
Id.	7,000	2
Id.	6,600	4
Id.	6,200	4
Id.	5,800	4
Ufficiali	5,400	4
Id.	5,000	4
Id.	4,500	4
Id.	4,000	3
Id.	3,500	3
QUADRO III.		
Applicati	5,000	—
Id.	4,800	4
Id.	4,500	4
Id.	4,200	4
Id.	3,900	4
Id.	3,600	4
Id.	3,300	4
Id.	3,000	4

	Stipendio	Permanenza
QUADRO I-*bis* (transitorio) ex-aiutanti, ex-telegrafisti, ex-primi ufficiali		Anni
Capo ufficio	7,500	—
Id.	6,800	4
Id.	6,200	4
Id.	5,600	4
QUADRO II-*A*.		
Primi ufficiali (personale femminile)	7,200	—
Id.	7,000	2
Id.	6,600	4
Id.	6,200	4
Id.	5,800	4
Ufficiali	5,400	4
Id.	5,000	4
Id.	4,500	4
Id.	4,000	3
Id.	3,500	3
QUADRO III-*A*.		
Applicate	5,000	—
Id.	4,800	4
Id.	4,500	4
Id.	4,200	4
Id.	3,900	4
Id.	3,600	4
Id.	3,300	4
Id.	3,000	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI. *Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

Tabella C.

RUOLO POSTALE.

Quadro I.	Stipendio	Permanenza Anni (2)	Permanenza Anni (1)
Commessi superiori, sorveglianti e primi commessi	4,800	—	
Id. id. id.	4,500	4	3
Id. id. id.	4,250	4	3
Id. id. id.	4,000	4	3
Commessi, portalettere, portapacchi.	3,750	4	
Id. id. id.	3,500	3	
Id. id. id.	3,250	3	
Id. id. id.	3,000	3	
Id. id. id.	2,800	3	

Quadro I.-A.	Stipendio	Permanenza Anni
Messaggeri	4,800	—
Id.	4,500	4
Id.	4,250	3
Id.	4,000	3
Id.	3,750	3
Id.	3 500	3
Id.	3,250	3
Id.	3,000	3
Id.	2,800	3

Quadro I.-B.	Stipendio	Permanenza Anni
Ripartitori	4,800	—
Id.	4,500	4
Id.	4,250	4
Id.	4,000	4
Id.	3,750	4
Id.	3,500	3
Id.	3,250	3
Id.	3,000	3
Id.	2,800	3

(1) Per commessi superiori e sorveglianti.
(2) Per i primi commessi.

Quadro I.-C.	Stipendio	Permanenza Anni
Fascicolisti	4,800	—
Id.	4,500	4
Id.	4,250	4
Id.	4 000	4
Id.	3,750	4
Id.	3,500	3
Id.	3,250	3
Id.	3,000	3
Id.	2,800	3

Quadro I.-D.	Stipendio	Permanenza Anni
Operai specialisti	4,800	—
Id.	4,500	4
Id.	4,250	4
Id.	4,000	4
Id.	3,750	4
Id.	3,500	3
Id.	3,250	3
Id.	3,000	3
Id.	2,800	3

Quadro II.	Stipendio	Permanenza Anni
Fattorini-Commesse	3,500	—
Id.	3,200	4
Id.	2,900	4
Id.	2,600	4
Id.	2,300	4
Id.	2,000	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella A.

RUOLO SERVIZI ELETTRICI.

	Stipendio	Permanenza Anni
Quadro I.		
Direttore generale e direttore Istituto superiore delle poste, telegrafi e telefoni	13,200	—
Capi divisione ed equiparati (Direttori compartimentali - Ingegneri superiori - Ispettori superiori)	12,200	—
Id.	11,500	5
Id.	10,500	5
Id.	9,500	5
Quadro II.		
Segretari ed equiparati (Direttori dei Circoli di costruzione e manutenzione - Ispettori - Ingegneri)	9,600	—
Id.	9,000	5
Id.	8,400	5
Id.	7,800	4
Id.	7,200	4
Id.	6,400	4
Id.	5,600	4
Id.	4,800	4
Id.	4,000	4
Alunni	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Ruolo servizi elettrici. Tabella B.

Quadro I.	Stipendio	Permanenza anni
Capi uffici telegrafici	7500	—
Id.	6800	4
Id.	6200	4
Id.	5600	4

Quadro I-*A*.	Stipendio	Permanenza anni
Capi uffici telefonici	7500	—
Id.	6800	4
Id.	6200	4
Id.	5600	4

Quadro I-*A-bis* (*transitorio*). (ex-aiutanti, ex-teleg., ex-primi ufficiali).	Stipendi	Permanenza anni
Capi uffici	7500	—
Id.	6800	4
Id.	6200	4
Id.	5600	4

Quadro II. (personale maschile)	Stipendio	Permanenza anni
Primi ufficiali telegrafici	7200	—
Id.	7000	2
Id.	6600	4
Id.	6200	4
Id.	5800	4
Ufficiali telegrafici	5400	4
Id.	5000	4
Id.	4500	4
Id.	4000	3
Id.	3500	3

Quadro II-*A*. (personale maschile)	Stipendio	Permanenza anni
Primi ufficiali telefonici	7200	—
Id.	7000	2
Id.	6600	4
Id.	6200	4
Id.	5800	4
Ufficiali telefonici	5400	4
Id.	5000	4
Id.	4500	4
Id.	4000	3
Id.	3500	3

Quadro II-*B* (personale femminile).	Stipendi	Permanenza anni
Direttrici di commutazione e primi uff. telegr. telef.	7200	—
Id.	7000	2
Id.	6600	4
Id.	6200	4
Id.	5800	4
Ufficiali telegrafici-telefonici	5400	4
Id.	5000	4
Id.	4500	4
Id.	4000	3
Id.	3500	3

Quadro III.	Stipendio	Permanenza anni
Applicati	5000	—
Id.	4800	4
Id.	4500	4
Id.	4200	4
Id.	3900	4
Id.	3600	4
Id.	3300	4
Id.	3000	4

Quadro III-*A*.	Stipendio	Permanenza anni
Applicate	5000	—
Id.	4800	4
Id.	4500	4
Id.	4200	4
Id.	3900	4
Id.	3600	4
Id.	3300	4
Id.	3000	4

Quadro III-*B*.	Stipendi	Permanenza anni
Meccanici telegrafici	5000	—
Id.	4800	4
Id.	4500	4
Id.	4200	4
Id.	3900	4
Id.	3600	4
Id.	3300	4
Id.	3000	4

Quadro I-*B*.	Stipendio	Permanenza anni
Direttore officina telegrafica centrale	8000	—
Direttori officine telegrafiche	7500	—
Id.	6800	4
Id.	6200	4
Id.	5600	4

Quadro II-*C*.	Stipendio	Permanenza anni
Primi ufficiali meccanici telegrafici	7200	—
Id.	7000	2
Id.	6600	4
Id.	6200	4
Id.	5800	4
Ufficiali meccanici telegrafici	5400	4
Id.	5000	4
Id.	4500	4
Id.	4000	3
Id.	3500	3

Quadro III-*C*.	Stipendio	Permanenza anni
Meccanici ed elettricisti telefonici	5000	—
Id.	4800	4
Id.	4500	4
Id.	4200	4
Id.	3900	4
Id.	3600	4
Id.	3300	4
Id.	3000	4

Quadro I *C*.	Stipendio	Permanenza anni
Direttore officina telefonica centrale	8000	—
Direttori officine	7500	—
Capi tecnici principali telefonici	6800	4
Id.	6200	4
Id.	5600	4

Quadro II-*D*.	Stipendio	Permanenza anni
Primi ufficiali meccanici telefonici, Primi uf-	7200	—
ciali elettricisti telefonici, Primi capi	7000	2
tecnici e capi officina telefonici	6600	4
Id.	6200	4
Id.	5800	4
Ufficiali meccanici telefonici, Ufficiali elettri-	5400	4
cisti e capi tecnici telefonici	5000	4
Id.	4500	4
Id.	4000	3
Id.	3500	3

Quadro IV (*transitorio*).	Stipendio	Permanenza anni
Telefonisti e telefoniste	5000	—
Id.	4800	4
Id.	4500	4
Id.	4200	4
Id.	3900	4
Id.	3600	4
Id.	3300	4
Id.	3000	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella C.

Ruolo servizi elettrici.

	Stipendio	Permanenza — Anni (2)	Permanenza — Anni (1)
Quadro I.			
i superiori, sorveglianti e primi com-			
i.	4800	—	—
d.	4500	4	3
d.	4250	4	3
d.	4000	4	3
.	3750	4	
d.	3500	3	
d.	3250	3	
d.	3000	3	
d.	2800	3	

	Stipendio	Permanenza — Anni
Quadro I-*A*.		
dra e guardafili telegrafici	4800	—
l.	4500	4
l.	4250	3
l.	4000	3
l.	3750	3
l.	3500	3
.	3250	3
.	3000	3
.	2800	3
Quadro I-*B*.		
ra, capi giuntisti, guardafili e giun- leronici	4800	—
.	4500	4
.	4250	3
.	4000	3
.	3750	3
.	3500	3
.	3250	3
.	3000	3
.	2800	3
uadro I-*B-bis* (*transitorio*).		
atori telefonici	4800	—
.	4500	4
.	4250	3
.	4000	3
.	3750	3
.	3500	3
.	3250	3
.	3000	3
.	2800	3

	Stipendio	Permanenza — Anni
Quadro I-*C*.		
Fascicolisti	4800	—
Id.	4500	4
Id.	4250	4
Id.	4000	4
Id.	3750	4
Id.	3500	3
Id.	3250	3
Id.	3000	3
Id.	2800	3
Quadro I-*D*.		
Operai specialisti	4800	—
Id.	4500	4
Id.	4250	4
Id.	4000	4
Id.	3750	4
Id.	3500	3
Id.	3250	3
Id.	3000	3
Id.	2800	3
Quadro II.		
Fattorini e Commesse	3500	—
Id.	3200	4
Id.	2900	4
Id.	2600	4
Id.	2300	4
Id.	2000	4

i commessi superiori e sorveglianti.
i primi commessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella D.

Tabella dei nuovi stipendi iniziali e dei quadri di riferimento per l'applicazione degli articoli 64 e 65.

Gradi ricoperti all'atto dell'applicazione del presente decreto	Tabelle e quadri attuali		Nuovo stipendio iniziale	Tabelle e quadri di progressione dei nuovi stipendi	
	Ruolo P. T.	Ruolo telefoni		postale	servizi elettrici
Direttori capi divisione ed equiparati	A-3°	A-3°	9,500	A-I	A-I
Capi sezione ed equiparati	A-3°	A-3°	8,400	A-II	A-II
Primi segretari ed equiparati	A-2°	A-2°	6,400	A-II	A-II
Segretari ed equiparati	A-1°	A-1°	4,000	A-II	A-II
Bibliotecario	A-1°	—	(1) 7,200	A-II	—
Capi ufficio, applicati principali ed equiparati	B-III	B-1°	5,600	B-I	B-I, B-I-A
Primi ufficiali, ufficiali, applicati ed equiparati	B-I-B-II	B-2°	3,500	B-II	B-II, B-II-A
Direttrici commutazione	—	B-3°	3,500	—	B-II-B
Ausiliarie	B-V	—	3,000	B-III-A	B III-A
Ufficiali d'ordine	B-VI	—	3,000	B-III	B-III
Capo meccanico	B-VII	—	(1) 8,000	—	B-I-B
Meccanici, capitecnici, capi officina	B-VII	B-3°	3,500	—	B-II-C, B-II-D
Telefonisti, telefoniste ed equiparate	—	B-4°	3,000	—	B-IV (transitorio)
Operai meccanici, verificatori, riparatori, giuntisti	C-IV	C-1°	3,000	—	B-III-B, B-III-C
Commessi superiori	C-I	—	4,000	C-I	—
Brigadieri, messaggieri, vice-brigadieri, vice-messaggeri, commessi, portalettere	C-I	C-3°	2,800	C-I	C-I
Agenti manutenzione telegrafici	C-III	—	2,800	—	C-I-A
Apparecchiatori e guardafili telefonici	—	C-2°	2,800	—	C-I-B, C-I-B-*bis*
Commesse ed operai	C-II	C-4°	2,000	C-II	C-II

(1) Stipendio unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1957 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito definitivamente nel R. esercito il grado di brigadiere generale, creato con decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798.

Tale grado è proprio delle cariche di comandante di brigata e corrispondenti; mentre quello di maggior generale è proprio delle cariche di comandante di divisione e corrispondenti.

Ai tenenti generali sono riservate le cariche di comandante d'armata, di corpo d'armata ed equivale

Fino alla sistemazione definitiva dei quadri dell'es cito potranno essere trattenuti tenenti generali in riche di comandante di divisione o corrispondent maggiori generali in cariche inferiori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlame per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigi dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale de leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto. *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1965 della raccolta ufficiale delle leggi e dei de del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa in deroga alle leggi 2 luglio 1908, n. 464 e 23 maggio 1912, n. 503, e con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di L. 3,800,000 di cui 3 milioni a favore della Cassa pia di previdenza istituita dall'Associazione della stampa periodica italiana in Roma e L. 800,000 a favore dell'Ospedale degli orfani dei contadini meridionali, morti in guerra.

Il ricavato netto della lotteria dovrà essere ripartito proporzionalmente fra gli Enti concessionari

Art. 2.

La lotteria nazionale a favore dei suaccennati Enti avrà la precedenza di estrazione su tutte le tombole e lotterie nazionali già autorizzate per legge, anche se in corso di svolgimento.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale sarà approvato il piano di esecuzione della predetta lotteria nazionale e fissata la data di estrazione.

Art. 4.

Il ministro delle finanze procederà con suo decreto a modificare la data delle estrazioni delle lotterie e tombole già concesse per legge in dipendenza della nuova concessione autorizzata col presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1973** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, numero 1209, e 1° ottobre 1917, n. 1663;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1663.

Art. 2.

Agli articoli 43, 46 e 47 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1209 del 29 luglio 1917, sono sostituiti i seguenti:

Art. 43. — Le congiuntiviti catarrali e le granulose false (follicolari e papillari), nonchè le altre oftalmie congiuntivali manifestamente croniche, solo quando siano secernenti e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e non solo accertate, ma curate con esito negativo in un ospedale marittimo. (Vedi avvertenze speciali).

Le forme granulose vere (tracoma), accertate in un ospedale militare, che diano fondata ragione di presumere non possano guarire durante il periodo della rivedibilità, dànno luogo alla riforma.

Art. 46. — Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo oculare, per le quali la funzione visiva (indipendentemente da anomalie della refrazione) sia ridotta a meno di 1/3 della normale in entrambi gli occhi, o a meno di un dodicesimo in un occhio. (Per gli ufficiali e sottufficiali quando il visus sia ridotto a meno di metà della normale in entrambi gli occhi, e a meno di un decimo in un occhio).

Queste alterazioni od infermità dovranno però essere sempre accertate in un ospedale militare, e quelle non riconosciute insanabili saranno motivo di riforma soltanto dopo il periodo della rivedibilità nell'inscritto e nel militare dopo infruttuose cure.

Art. 47. — La miopia (ad accomodazione inerte) quando in entrambi gli occhi superi le sei diottrie o quando, per associazione con altro vizio diottrico, o con alterazioni organiche intraoculari (a refrazione corretta con lenti concave), riduca il visus al grado indicato dall'art. 46.

Per gli ufficiali di vascello e di macchina e pei sottufficiali (salvo i furieri, gl'infermieri e musicanti) la miopia non deve superare le quattro diottrie.

(Per i corpi del genio navale, sanitario e di commissariato, vedi avvertenze speciali).

Il numero 8 delle « Istruzioni per le assegnazioni alle diverse categorie e varie specialità di servizio » annesse all'elenco sopra citato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 8 - Infermieri - Devono essere di ottima salute, di robusta costituzione e devono possedere una forza fisica tale che ognuno di essi sia capace da solo di sollevare e trasportare sulle braccia un uomo; per le condizioni visive sono tollerate le condizioni contemplate per i musicanti ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero **1966** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248;

Ritenuta la necessità di derogare dalla disposizione contenuta nell'art. 1 del citato decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 1919, l'ordine della leva di mare della classe 1900.

Art. 2.

La prima sessione di leva di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 248, sarà chiusa per gli inscritti della classe 1900, al 31 ottobre 1920, e la seconda sessione al 31 dicembre 1920.

Con lo stesso ordino di leva saranno chiamati gli inscritti di leva di mare già rivedibili delle classi 1898 e 1899.

Art. 3.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari al testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577;

Visto che fu presentato allo sdoganamento del peptone di caseina;

Ritenuto che il peptone di caseina non è nominato nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che la merce stessa, per la sua composizione e per l'uso al quale è destinata ha, più che con altre merci, analogia con il « Peptone di carne »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

Il peptone di caseina è assimilato al « Peptone di carne ».

Roma, 29 ottobre 1919.

Pel ministro: LUCIOLLI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 2 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista l'ordinanza del Governatorato militare della Venezia Giulia 1° febbraio 1919;

Riconosciuta la necessità di disciplinare l'occupazione delle case di abitazioni e dei locali di affari in Trieste con opportuni provvedimenti che integrino quelli in corso di esecuzione riguardanti le derequisizioni;

Ordina:

Art. 1.

È fatto obbligo di denunciare all'Ufficio requisizioni ed alloggi di questo Commissariato, in via del Teatro, n. 4, gli appartamenti mobiliati e non mobiliati ad uso di civile abitazione, i magazzini ed i locali d'ogni altra specie che per qualsiasi ragione non siano abitati od occupati in relazione alla loro destinazione, quando anche affittati. Lo stesso obbligo è fatto per i locali occupati da militari (ad uso di abitazione, ufficio o magazzino) in seguito a requisizione. Si considerano come non occupate le case in cui, per ragione di custodia, abitano solo una o più persone di fiducia dell'affittuario o del proprietario.

Art. 2.

L'obbligo della denuncia incombe:

a) all'amministratore dello stabile;

b) in difetto di esso, al proprietario;

c) in difetto di ambedue, al portiere od a chiunque altro ne abbia la consegna o la custodia.

Art. 3.

La denuncia si esegue riempiendo schede che a questo fine l'Ufficio requisizione ed alloggi distribuirà dal 12 al 18 ottobre corrente. La scheda, debitamente riempita, dovrà essere restituita al detto Ufficio dal 20 al 25 ottobre corrente.

Art. 4.

Il consenso, che per le nuove locazioni è necessario sia dato dall'Ufficio requisizioni ed alloggi in osservanza del disposto dell'art. 3 della sopra citata ordinanza del 1° febbraio c. a., può essere negato:

a) se risulti che l'affittuario ha già in affitto altri locali rispondenti ai suoi bisogni;

b) se la misura della pigione richiesta sia eccessiva in relazione a quanto dispone l'art. 4 dell'Ordinanza del Comando supremo del 23 maggio 1919, n. 031,69.

Quando il consenso all'affitto sia stato negato, il proprietario può adire la Commissione arbitrale di cui all'art. 10 di detta Ordinanza. Intanto se il diniego del consenso sia stato determinato dal motivo cennato sotto la lettera *b*), la locazione può avere corso rimanendo però il conduttore obbligato a pagare in acconto, mentre pende il giudizio, la pigione nella misura che era corrisposta prima della guerra, ragguagliata in lire alla pari, salvo ad integrare il pagamento se ed in quanto la Commissione arbitrale stabilisca una misura maggiore.

Art. 5.

Gli amministratori e, in loro difetto, i proprietari sono obbligati a denunciare all'Ufficio requisizioni ed alloggi tutti i locali pei quali cessi l'applicazione del contratto, entro tre giorni da tale cessazione.

Si applicano anche nei riguardi di siffatti locali le disposizioni dell'art. 4.

Art. 6.

È vietato subordinare l'affitto di locali e quartieri alla condizione dell'acquisto del mobilio.

È parimenti vietato ogni compenso per la concessione di affitti, ad eccezione di quelle dovute ai mediatori in conformità della consuetudine.

Art. 7.

È nullo ogni contratto di affitto stipulato senza l'osservanza delle norme su esposte.

Art. 8.

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con le pene stabilite con l'articolo 4 della citata Ordinanza del 1° febbraio 1919.

Triete, 8 ottobre 1919.

Il commissario generale civile: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.04	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.94	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 31 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,30 — Londra 44,87 — Svizzera 192,00 — New York 10,82 — Oro 177,90.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3218 — Data della ricevuta: 6 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Luboz Maurizio fu Giuseppe (pos. n. 668.272) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il direttore generale. GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 38, dal 15 al 21 settembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	1	1	1
Cremona	Crema	1	—	1	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
»	Vercelli	—	1	—	2
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	15	2	17
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	2	—	6	3
»	Novi Ligure	1	—	2	—
»	Tortona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	7	2	14	37
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	4	—	29	6
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
»	S. Ang. Lomb.	2	1	12	5
Bari delle Puglie	Bari	2	2	41	9
Belluno	Belluno	3	10	6	37
»	Feltre	1	—	3	5
»	Pieve di Cadore	3	3	4	14
Benevento	Benevento	—	1	—	3
»	Cerreto Sannita	2	—	3	—
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	17	5	41	10
»	Clusone id	—	1	—	2
»	Treviglio	3	2	5	4
Bologna	Bologna	33	1	372	142
»	Imola	7	—	96	43
»	Vergato	8	—	131	1
Brescia	Brescia	9	1	22	6
»	Chiari	2	2	3	2
»	Salò	2	1	2	1
»	Verolanuova	6	2	14	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: **Afta epizootica.**					
Campobasso	Campobasso	3	—	22	1
»	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	4	—
Caserta (*a*)	Caserta	—	1	—	5
»	Gaeta	—	1	—	3
Catanzaro	Nicastro	1	—	2	—
Chieti	Chieti	1	4	20	27
»	Lanciano	3	—	81	4
Como	Como	7	3	28	5
»	Lecco	3	—	6	—
»	Varese	5	—	25	2
Cosenza	Castrovillari	3	—	6	—
»	Paola	2	—	4	—
»	Rossano	1	—	4	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	1
Cuneo	Cuneo	1	1	10	1
»	Mondovì	3	—	4	—
Ferrara	Cento	4	—	26	29
»	Comacchio	1	—	4	5
»	Ferrara	10	1	318	97
Firenze	Firenze	15	3	66	29
»	Pistoia	1	1	8	2
»	Rocca S. Casciano	2	—	64	13
»	S. Miniato	9	—	26	3
Forlì	Forlì	4	1	31	5
»	Rimini	1	1	1	1
Genova	Chiavari	1	2	3	2
»	Genova	—	1	—	2
»	Spezia	1	—	4	—
Grosseto	Grosseto	10	—	65	7
Lecce	Gallipoli	1	2	1	4
»	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	6	3	22	21
Macerata (*a*)	Camerino	6	2	20	8
Mantova	Mantova	28	9	578	72
Messina	Messina	2	—	5	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	—	2	—	3
»	Milano	1	1	1	1
Modena	Mirandola	6	—	69	23
»	Modena	10	2	176	135
»	Pavullo nel Frign.	3	—	18	15

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Castellammare di St.	4	1	25	22
Novara	Biella	1	1	2	1
»	Domodossola	3	—	6	3
»	Novara	—	3	—	1
»	Vercelli	1	2	2	2
Padova	Padova	34	6	86	19
Parma	Borgo San Donnino	12	—	80	11
»	Borgotaro	2	—	17	9
»	Parma	12	—	50	15
Pavia	Mortara	—	2	—	3
»	Pavia	3	—	5	—
»	Voghera	4	2	5	5
Perugia	Foligno	2	1	23	6
»	Perugia	3	1	7	1
»	Rieti	1	1	12	2
»	Spoleto	1	1	6	12
»	Terni	2	—	4	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	4	—
»	Urbino	11	—	25	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	3	239	64
»	Piacenza	14	2	148	10
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	17
Potenza	Lagonegro	5	—	5	—
»	Matera	5	1	6	1
»	Melfi	5	—	8	—
»	Potenza	7	1	11	5
Ravenna	Faenza	2	—	30	26
»	Lugo	4	2	11	16
»	Ravenna	3	—	31	17
Reggio Emilia	Guastalla	7	1	11	27
»	Reggio nell'Emilia	10	1	40	35
Rovigo	Adria	3	—	6	—
»	Rovigo	27	4	273	90
Salerno	Campagna	2	—	7	—
»	Salerno	4	—	9	9
Siena	Montepulciano	3	1	8	4
»	Siena	6	1	42	15
Sondrio	Sondrio	4	1	11	1
Torino	Aosta	2	—	16	—
»	Ivrea	12	—	29	—
»	Pinerolo	10	—	28	—
»	Susa	12	—	44	—
»	Torino	14	—	56	—
Treviso	Treviso	24	10	32	33
Venezia	Chioggia	1	—	14	—
»	Venezia	36	—	235	35
Verona	Verona	22	14	40	72
Vicenza	Vicenza	9	13	18	16
		638	154	4302	1479

Malattie infettive dei suini

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	—	2	3
Ascoli Piceno	Fermo	4	—	42	20
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	9	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Caserta (*a*)	Gaeta	—	1	—	6
Chieti	Lanciano	1	—	3	2
Cosenza	Cosenza	2	—	25	—
Ferrara	Cento	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	10	—
Forlì	Cesena	1	—	1	1
Macerata (*a*)	Macerata	1	—	4	4
Perugia	Foligno	1	—	2	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1
»	Potenza	2	—	2	—
		17	4	104	40

Morva

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
»	Lecce	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	5
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	6	—	10

[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		5	—	7	—

[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	2	—
»	San Severo	3	—	5	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		8	1	12	1

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Bari delle P. (b)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	2	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1		1
		3	3	4	4
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Foggia	Bovino	—	1	—	1
		1	1	1	1
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	4	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	3	—	3	—
		9	—	10	—
Colera dei polli					
Chieti	Lanciano	—	1	—	10
Ferrara	Ferrara	4	—	22	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	3
		4	3	22	16

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	10	17	19
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	51	792	5781
Malattie infettive dei suini	14	21	144
Morva	5	6	10
Farcino criptococcico	5	5	7
Rogna	5	9	13
Vaiuolo ovino	1	1	1
Rabbia	4	6	8
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	2
Morbo coitale maligno	3	9	10
Colera dei polli	4	7	38
Peste aviaria	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 25 al 31 agosto 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	53	10
»	Knin	2	—	7	—
»	Zara	5	—	172	3
Trento	Ampezzo	1	—	1	4
»	Bolzano	6	2	64	22
»	Brunico	18	5	150	32
»	Cavalese	14	2	169	46
»	Cles	9	6	97	58
»	Merano	17	—	95	10
»	Primiero	5	1	21	77
»	Riva	3	—	3	—
»	Rovereto	11	3	69	48
»	Slandro	25	4	413	77
»	Tione	6	—	6	—
»	Trento	23	1	138	39
Venezia Giulia	Capodistria	3	—	40	43
»	Gradisca	3	—	13	5
»	Monfalcone	2	2	2	8
»	Parenzo	5	1	79	41
»	Pisino	3	—	70	40
»	Pola	6	—	208	31
»	Sesana	—	2	—	6
»	Trieste	1	—	1	—
»	Volosca	3	—	89	—
		174	29	1960	600
Rogna.					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	4	—
»	Knin	3	—	17	3
»	Zara	2	—	2	7
Trento	Bolzano	11	—	13	—
»	Borgo	22	—	271	—
»	Bressanone	4	—	6	—
»	Cles	8	—	33	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	16	—	78	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Riva	10	—	45	1
»	Tione	36	1	151	5
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	4	—
»	Gorizia	4	—	17	2
»	Monfalcone	4	—	10	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: **Rogna.**				
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
»	Pisino	—	2	—	4
»	Pola	3	—	6	—
»	Postumia	7	—	45	—
»	Sesana	6	1	9	3
»	Tarvisio	4	—	8	—
»	Volosca	5	—	45	—
		153	4	768	25
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	1	—	12	2
»	Zara	1	—	2	—
Trento	Bolzano	—	1	—	1
»	Riva	2	—	3	—
»	Rovereto	1	—	2	—
Venezia Giulia	Longatico	2	—	6	—
»	Pisino	—	1	—	1
»	Sesana	—	1	—	2
		7	3	25	6
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Benkovaz	2	—	31	—
»	Knin	1	—	4	—
»	Sebenico	2	—	60	—
»	Zara	3	—	125	4
		8	—	220	4
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	1
		1	1	1	2
	Carbonchio sintomatico.				
Trento	Rovereto	1	—	2	—
»	Slandro	—	1	—	1
		1	1	2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	24	203	2560
Rogna	23	157	793
Malattie infettive dei suini	8	10	31
Vaiuolo ovino	4	8	224
Carbonchio ematico	2	2	3
Carbonchio sintomatico	2	2	3

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con istanza in data odierna ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per accertare se la nave mercantile di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli C.* apparteneva ad individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico, ed ha depositato nella segreteria gli atti relativi;

Poichè urge provvedere alla definizione del presente giudizio dovendo la Commissione delle prede chiudersi il 15 novembre prossimo;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito nella segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo per procedere al giudizio per accertare se la nave mercantile austro-ungarica *Due Fratelli C.* appartenga ad individui di nazionalità italiana di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico.

Abbrevia a soli tre giorni il termine fissato dall'art. 7 del regolamento interno 26 giugno 1915.

Roma, 31 ottobre 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie dovono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo o alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti o documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	447782	Beneficio Parrocchiale di Coseano (Udine) . . . . L.	7 —
»	42572	Beneficio parrocchiale di Coseano (Udine), amministrato dall'investito per tempo . . . . »	3 50
»	594899	Beneficio parrocchiale di San Odorico (Udine) . . . . »	24 50
»	709678	Beneficio parrocchiale in San Odorico (Udine) . . . . »	234 50
»	327080	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	477072	Beneficio parrocchiale di San Odorico (Udine) . . . . »	7 —
»	510884	Beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in Moruzzo (Udine) . . . . »	3 50
»	517311	Beneficio parrocchiale di Moruzzo (Udine) . . . . »	56 —
»	184758	Cappellania coadiutoriale di Nogaredo di Corno in Coseano (Udine) . . . . »	91 —
»	152604	Cappellania curata eretta nella chiesa succursale di San Giacomo di Fagagna (Udine) . . . . »	402 50
P. N. 5 %	19090	Beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in Moruzzo (Udine) . . . . »	85 —
»	10273	Cappellania Curata coniugi Bonetti nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire in Nogaredo di Corno, frazione del comune di Coseano (Udine) . . . . »	415 —
Cons. 5 %	31526	Cappellania curata coniugi Bonetti in Nogaredo di Corno, frazione di Coseano (Udine) . . . . »	10 —

Roma, 3 novembre 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

(Elenco n. 16).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	020602	195 —	Sessarego Caterina fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Novella Fortunata fu Emanuele, ved. Sessarego, dom. in Nervi (Genova)	Sessarego Caterina fu *Andrea*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	16296	20 —	Capasso Filippo di *Salvatore*, dom. a Genova. (Vincolata)	Capasso Filippo fu *Carmelo*, ecc., come contro.
3,50 0[0	651919	182 —	Venezian Emilio fu Vitale, dom. a Roma	Intestata come contro.
»	651920	367 50	Norsa Cesira fu Graziadio, ved. di Carpi Leonida, dom. a Bologna	Intestata come contro.
»	652150	182 —	Venezian Giacomo fu Vitale, dom. a Bologna	Intestata come contro.
			Con usufrutto tutte le tre rendite suddette a Cattò *Pierina* fu Santo, nubile, dom. a Milano	Con usufrutto le suddette tre rendite a Cattò *Maria-Pierina* fu Santo, nubile, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 14). **3ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	66542	2615 —	*Marrazino* Polo di Giuseppe, domiciliato ad Iquique.	*Marazzino* Polo di Giuseppe, domiciliato a Iquique.
3,50 1/0	651920	367 50	Norsa Cesira fu Graziadio ved. di Carpi Leonida, dom. in Bologna; con usufrutto vitalizio a Cattò *Pierina* fu Santo, nubile, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cattò *Maria-Pierina*, ecc., come contro.
»	200842	140 —	*Berruti* Anna, Domenico, Giuseppe, Natalina, Michelangelo, Matteo e Bartolomeo di Felice, minori sotto la patria potestà e prole nascitura di Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di detto *Berruti* Felice, dom. a Cambiano (Torino), per la nuda proprietà, ed a Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di *Berruti* Felice per l'usufrutto vitalizio.	*Berruto* Anna, Domenico, Giuseppe, Natalina, Michelangelo, Matteo e Bartolomeo di Felice, minori, sotto la patria potestà e prole nascitura di Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di detto *Berruto* Felice, dom. a Cambiano (Torino), per la nuda proprietà, ed a Mosso Teresa fu Giuseppe, moglie di *Berruto* Felice per l'usufrutto.
»	111707	21 —	Sivori Carmelina fu Giuseppe, moglie di Giovanni *Guidoboni*, dom. in Ri (Genova).	Sivori Maria-Rosa-Cattarina fu Giuseppe, moglie di Giovanni *Guidobono*, dom. in Ri (Genova).
»	615399	31 50	Morahzoni Stella di Giuseppe, moglie di Menotti Daverio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Volontè* Teresa fu Giuseppe, ved. di Lucioni Carlo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a *Volenteri* Teresa, ecc., come contro.
Consolidato 5 0/0	61015	785 —	Mörlin Edoardo fu Emilio, dom. in Fagnano Olona (Milano), con usufrutto vitalizio a Mörlin Carolina fu Emilio, nubile, dom. a Trevisago (Como).	Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Edoardo fu Emilio, dom. in Fagnano Olona (Milano), con usufrutto vitalizio a Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Carolina, *detta Lina*, fu Emilio, nubile, dom. a Trevisago (Como).
»	61016	785 —	Mörlin Oscar fu Emilio, dom. in Trevisago (Como), con usufrutto vitalizio e Mörlin Carolina fu Emilio, nubile, dom. in Trevisago.	Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Oscar fu Emilio, dom. in Trevisago (Como); con usufrutto vitalizio a Mörlin (o *Mörlin Visconti*) Carolina, *detta Lina*, fu Emilio, nubile, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 ottobre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, con l'augusta Sua famiglia, è ritornato, ieri l'altro sera, da San Rossore.

La Missione svizzera. — Ieri mattina giunse a Roma, ricevuta da una rappresentanza del ministero della guerra, la Missione militare svizzera, incaricata da quel governo di visitare il nostro fronte.

Nel pomeriggio, accompagnata da S. E. il ministro, generale Albricci, si recò a salutare il sindaco di Roma, in Campidoglio, dove il ricevimento riuscì cordialissimo.

Gli ospiti visitarono con interessamento e ammirazione i musei e gradirono un the d'onore.

Onoranze funebri. — Interprete dell'universale sentimento della cittadinanza, l'altro ieri, per la ricorrenza del giorno sacro ai defunti, il sindaco di Roma, accompagnato da parecchi assessori, consiglieri comunali e alti funzionari della civica amministrazione, si recò al cimitero del Verano per porgere onoranze ai caduti in guerra ed ai morti in Roma sconosciuti e senza parenti. Fra viva commozione vennero deposte, due corone di fiori appiè dei ricordi marmorei. Un'altra corona venne deposta in memoria dei soldati francesi morti allo spedale di Santa Marta.

Ieri mattina il sindaco, seguito dalla Giunta e dal Consiglio comunale, depose al Pantheon, sulle tombe di Re Vittorio Emanuele II e Umberto, due corone votive con ricchi nastri dai colori del comune.

La rappresentanza municipale trasse quindi al Campidoglio, a capo di un imponente corteo e salì all'Altare della patria, dove, da numerose associazioni, vennero deposte corone a gloria dei nostri martiri. Il sindaco pronunzio, fra vivi applausi, patriottiche parole.

Compiuta la cerimonia, venne dato accesso al pubblico che per tutta la giornata trasse ininterrottamente a compiervi atto di riconoscente reverenza.

TELEGRAMMI " STEFANI „

CAMBRIDGE, 1. — Il generale Diaz ha ricevuto il titolo di dottore *honoris causa* conferitogli dall'Università di Cambridge.

LONDRA, 1. — Il generale Diaz ha così telegrafato da Dover al Lord Mayor di Londra:

« Porto meco l'imperituro ricordo del caloroso ricevimento fattomi in Londra e la migliore impressione per il modo col quale la nazione e l'esercito italiano furono onorati nella mia persona. A Voi nobile rappresentante della nobile City, offro i miei più caldi ringraziamenti, i miei amichevoli saluti e i voti più vivi per la comune prosperità dei nostri due paesi ».

Il generale Diaz ha inviato al generale Wilson, capo dello stato maggiore inglese, il seguente telegramma:

« Ripartendo per l'Italia invio a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più profonda simpatia, in attestato della mia salda amicizia e i migliori auguri che a nome dell'esercito italiano rivolgo ai vostri valorosi soldati ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.